

# Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

## Regolamento per la gestione del patrimonio ai sensi dello Statuto

MODIFICHE APPROVATE DALL'ODI NELLA SEDUTA DEL 18 MARZO 2019

### PREMESSA

Richiamati:

- i commi 5 e 6 dell'art. 7 dello Statuto :

*“La Fondazione nell'amministrare il patrimonio, si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenere un'adeguata redditività.*

*L'Organo di Indirizzo stabilisce se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa ovvero se deve essere affidato ad un gestore esterno.”*

- i commi 7 e 8 dell'art. 7 dello Statuto:

*" La gestione, se effettuata all'interno della Fondazione, avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività svolte.*

*La gestione del patrimonio all'esterno, invece, deve essere realizzata facendo ricorso a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs 24.2.1998, n. 58.*

*La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.*

- L'incarico di gestione potrà essere affidato alla società bancaria conferitaria a condizioni, stabilite da apposito regolamento interno, tese ad assicurare alla Fondazione opportune cautele e, in particolare, a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l'altro conto del criterio del contenimento del costo.
- Le lettere b) e l) dell'art. 24 dello Statuto che prevedono tra i compiti dell'Organo di Indirizzo:

*b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni, sentito il Consiglio di Amministrazione;*

*l) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.*

Considerato che l'art. 2 del protocollo ACRI-MEF del 22/04/2015 richiede di ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso che deve essere adeguatamente diversificato, in modo da contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche.

Ricordati i contenuti della Carta delle Fondazioni sottoscritta in sede ACRI a cui la Fondazione ha dato adesione; valutato necessario, alla luce della volatilità dei mercati finanziari, di poter disporre di procedure interne che consentano con velocità di poter cogliere le occasioni di mercato e/o ridurre gli

effetti negativi in caso di necessità di liquidare con immediatezza posizioni presenti nel portafoglio al fine di tutelare il patrimonio della Fondazione e ricercare la migliore redditività, tutto quanto ciò premesso e su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi della lettera k) dell'articolo 31 del vigente Statuto, l'Organo di Indirizzo al fine di:

1. tutelare l'integrità del patrimonio,
2. perseguire un'adeguata redditività per lo svolgimento della propria attività,
3. ottenere la separazione richiesta dalla normativa vigente in materia di struttura organizzativa per la gestione degli investimenti;
4. garantire una adeguata diversificazione per tipologia di investimenti, emittenti ed aree geografiche;
5. garantire rapidità nelle scelte di investimento e nelle modifiche dell'allocazione per consentire l'adozione delle misure ritenute opportune e/o vantaggiose, approva il seguente Regolamento.

## **TITOLO I – GESTIONE DEL PATRIMONIO NON IMMOBILIZZATO**

**1.** Per la gestione del patrimonio non immobilizzato il Consiglio di Amministrazione dovrà di norma utilizzare gestori esterni abilitati ai sensi del D.Lgs 24.2.1998, n. 58, salvo quanto precisato nei successivi punti.

**2.** In relazione a quanto indicato nei precedenti punti e limitatamente alla parte di patrimonio non conferita a gestori esterni o investito in strumenti finanziari emessi o garantiti dalla conferitaria, il Consiglio di Amministrazione, potrà effettuare investimenti diretti, anche secondo indicazioni di consulenti e promotori finanziari esterni, nel limite massimo pari al 15% dell'attivo di bilancio al 31 dell'anno precedente, al netto del controvalore contabile della conferitaria, con esclusione dal limite delle polizze di capitalizzazione.

In tal caso la gestione dovrà essere seguita da una struttura interna separata dotata di apposita procedura informatica collegata funzionalmente con la contabilità generale, idonea a tenere traccia delle movimentazioni, comprensive delle valutazioni, relative al portafoglio mobiliare della Fondazione; tutta l'operatività è supervisionata dal Presidente, eventualmente coadiuvato dal Segretario Generale. Per le valutazioni in materia di investimenti viene costituito un organo tecnico a carattere consultivo, formato da soggetti aventi specifiche competenze nel settore finanziario denominato Comitato Investimenti (in sigla COMINV), nominato dal Consiglio di Amministrazione anche con la presenza di soggetti esterni. Il COMINV si potrà avvalere a sua volta di advisors e consulenti esterni ed intrattiene rapporti con i gestori della Fondazione.

Le scelte allocative, previo parere del COMINV, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle operazioni con controvalore non superiore a euro 3.000.000, che possono essere decise dal Presidente in autonomia e con obbligo di rendicontazione al primo consiglio utile.

In caso di gravi turbolenze dei mercati che impongano rapide riallocazioni e/o modifiche del patrimonio investito il Presidente o suo facente funzioni può adottare, con delibera d'urgenza, i provvedimenti di competenza del C.d.A, con obbligo di ratifica al primo consiglio utile.

Nel caso di necessità finanziarie della Fondazione, sia in entrata che in uscita, il COMINV analizza e propone conferimenti o prelievi di liquidità.

Le operazioni in strumenti derivati sono consentite esclusivamente nei limiti e con le modalità previste nell'art.4 dell'Accordo Acri - Mef del 22.04.2015 che si intende quindi interamente richiamato.

**3.** Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, per la gestione del patrimonio, nel conferire i mandati di gestione, potrà definire le linee strategiche fermo restando che ogni mandato dovrà contenere la volatilità annua nella misura del 5% del valore del portafoglio ad inizio gestione o, se successivo, di inizio esercizio.

In ogni caso i gestori non potranno investire in strumenti finanziari illiquidi; è fatto divieto di investire in strumenti finanziari non “investment grade”.

Nei limiti di cui sopra e con riguardo a quanto precisato nel successivo punto 5), i gestori opereranno le scelte di investimento con l’obiettivo primario di salvaguardare il capitale pur nell’ottica dell’ottenimento di un rendimento costante e adeguato; in particolare i gestori trimestralmente dovranno motivare per iscritto le scelte di investimento e dichiararsi disposti ad incontrare il Consiglio di Amministrazione periodicamente e comunque ogni sei mesi.

**4.** Gli investimenti in titoli obbligazionari e azionari potranno essere effettuati anche mediante utilizzo di fondi comuni di investimento, quote di SICAV e altri strumenti finanziari regolamentati. Nel caso che detti strumenti siano emessi da società del gruppo o loro partecipate, le commissioni di gestione ad essi applicate dovranno essere oggetto di riaccredito alla Fondazione ad ogni rendicontazione trimestrale.

**5.** Per consentire ai gestori di operare in modo flessibile e responsabile, con l’obiettivo primario di salvaguardare il capitale pur nell’ottica dell’ottenimento di un rendimento costante ed in relazione all’andamento dei mercati, gli stessi possono quindi comporre liberamente il patrimonio gestito nel rispetto delle indicazioni e dei limiti tempo per tempo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Eventuali deroghe ai limiti fissati possono essere richieste al C.d.A della Fondazione con domanda motivata.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla scelta di uno o più gestori con trasparenza e imparzialità, tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

- Notorietà e solidità della società di gestione;
- Massa gestita;
- Mandati da clientela istituzionale;
- Economicità delle condizioni offerte;
- Performance storiche.

La gestione del patrimonio non può essere offerta a società nei cui gruppi o partecipate ricoprano cariche o mandati o abbiano rapporto di dipendenza, o che si trovino in altro tipo di conflitto d’interessi, i componenti degli organi della Fondazione.

**6.** In via trimestrale il Consiglio di Amministrazione esaminerà i risultati e dovrà riferire, all’Organo di Indirizzo, in merito ai risultati conseguiti ed alle scelte operative effettuate, alla prima riunione utile; il Presidente dovrà programmare le convocazioni dell’Organo di Indirizzo in modo da garantire l’immediatezza di tali comunicazioni.

**7.** Il Consiglio di Amministrazione, nei mandati, dovrà prevedere che, in caso di perdita superiore al 2% trimestrale o all’1% mensile, il gestore dovrà prontamente prendere contatto con la Fondazione al fine di attuare i necessari correttivi specificando per iscritto le proprie valutazioni in merito all’occasionalità o meno della perdita.

**8.** Di norma a fine esercizio o anche in corso d'anno in caso di marcate differenze nei rendimenti, il Consiglio di Amministrazione dovrà confrontare i risultati dei gestori, provvedendo se del caso a modifiche o revoche dei mandati nei casi in cui si verificano scostamenti marcati o comunque superiori al 2% (miglior gestore rendimento 4%, soglia minima di revoca 2%). Il C.d.A. deve riferire alla prima riunione utile all'Organo di Indirizzo delle comunicazioni ricevute e delle politiche adottate dai gestori.

**9.** Il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Collegio Sindacale, adotterà tutte le procedure di evidenza contabile e di controllo sia dell'effettività che della consistenza degli investimenti, anche mediante procedure informatiche e/o con ricorso alla stipula di incarichi professionali, al fine di operare nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali e per ottenere le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio, anche alla luce delle normative e/o delle istruzioni che dovranno essere emanate dall'autorità di vigilanza.

Per la gestione diretta dovrà essere posta in essere l'adeguata struttura separata prevista dalle vigenti normative.

**10.** L'adeguamento delle percentuali previste nel regolamento potrà avvenire con delibera dell'Organo di Indirizzo senza che ciò determini la necessità di riscrivere l'intero regolamento.

## **TITOLO II – INVESTIMENTI IMMOBILIARI**

**11.** Nell'ambito della diversificazione degli investimenti patrimoniali e nei limiti previsti dalle vigenti normative la Fondazione può investire parte delle sue disponibilità in immobili da reddito. A tal fine il C.d.A. può presentare all'Organo di Indirizzo, che ha competenza esclusiva in materia, proposte di investimento nei limiti massimi previsti dalle vigenti normative.

**12.** La Fondazione può inoltre investire parte del proprio patrimonio in beni immobili utilizzati direttamente ai fini istituzionali oppure conferiti in uso o godimento a società e enti strumentali; in tal caso i relativi costi (ed il controvalore per le partecipazioni) devono essere coperti con risorse destinate all'attività istituzionale.

## **TITOLO III – PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE**

### **13. Partecipazioni detenute a fini di stabile investimento.**

La Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 153/99 può acquisire o mantenere partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, che consentano un collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali e lo sviluppo del territorio.

Gli investimenti dovranno tuttavia essere caratterizzati da una adeguata redditività, anche prospettica in caso di imprese start-up, in linea almeno con la media del rendimento del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione vigilerà sull'andamento delle partecipate e, in caso di rendimenti nulli o negativi per tre esercizi consecutivi oppure in caso di perdite patrimoniali superiori ad 1/3 del capitale sociale, dovrà interessare senza indugio l'Organo di Indirizzo per le decisioni in merito al mantenimento della partecipazione e alla sua svalutazione in bilancio.

In caso di rendimenti nulli o negativi protratti nel tempo il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare l'accantonamento, in tutto o in parte, ad apposito fondo del passivo ai sensi della comunicazione MEF prot.102797 del 24/10/2010.

#### **14. Partecipazione nella conferitaria CRV Spa.**

Finché la Fondazione manterrà il controllo, anche di fatto, della conferitaria o sua avente causa, fermo restando il principio della non ingerenza nella gestione della banca, in considerazione della rilevanza dell'investimento, seppur nei limiti previsti dalla vigente normativa e dall'art. 2 del protocollo ACRI-MEF del 22/4/2015, e quindi della sua valenza ai fini patrimoniali e reddituali il Consiglio di Amministrazione manterrà, per il tramite del Presidente, contatti frequenti al fine di verificare l'andamento della partecipata.

In ogni caso almeno due volte l'anno, in occasione della relazione semestrale e del bilancio annuale, i vertici della banca dovranno informare gli organi della Fondazione, anche in seduta congiunta, sugli andamenti economici e patrimoniali, sui risultati raggiunti, sul rispetto del piano aziendale e sulle prospettive future, anche per consentire alla Fondazione un'adeguata pianificazione delle sue attività.

#### **TITOLO IV – ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

La Fondazione può investire con stabile destinazione in strumenti finanziari caratterizzati da certezza di rendimento, ivi incluse polizze di capitalizzazione a capitale garantito, nonché in società quotate che consentano, in prospettiva, il conseguimento di adeguati dividendi con una rivalutazione del capitale.

La Fondazione può inoltre investire parte del capitale in società non quotate, fondi di investimento chiusi e altri strumenti finanziari collegati allo sviluppo del territorio di riferimento o del sistema di investimento nazionale (Cassa Depositi e Prestiti, CDP Reti, Banca D'Italia ecc).

La Fondazione potrà effettuare eventuali investimenti in obbligazioni emesse dalla conferitaria C.R.Volterra, anche subordinate, purchè garantite da redditività coerente con investimenti simili e nell'interesse di salvaguardare il complessivo investimento nella partecipata. Detto investimento, qualora necessario, dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione del MEF.

Gli investimenti di cui al presente titolo, ad eccezione della sottoscrizione di polizze di capitalizzazione, sono di competenza esclusiva dell'Organo di Indirizzo.

Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Fondazione.